

Da "epnv@pec.it" <epnv@pec.it>

A "uod.500604@pec.regione.campania.it" <uod.500604@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 4 marzo 2021 - 10:47

## **provvedimento piano regionale qualità dell'aria #RIF000031548#**

---

Numero protocollo 1369

Data 2021-03-04

Oggetto provvedimento piano regionale qualità dell'aria

Documento principale signature\_0001369.pdf

Hash documento ddcbf945a081d068a53f376287b2066caa54238bbd00f13cb21f569b9105f2c3

---

### **Allegato(i)**

signature\_0001369.pdf (298 Kb)

Segnatura.xml (1 Kb)



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



**Regione Campania**

Direzione Generale per l'Ambiente, la  
Difesa del Suolo e l'Ecosistema  
U.O.D. 50.06.04 – Sviluppo Sostenibile,  
Acustica, Qualità dell'Aria e Radiazioni –  
Criticità Ambientali in Rapporto con la  
Salute Umana

Via Bracco 15/A – 80133 Napoli

Direzione Generale Ciclo Integrato delle  
Acque – U.O.D. 50.17.92  
Staff Valutazioni Ambientali –

Via Alcide De Gasperi n. 28 - 80133 Napoli  
uod.500604@pec.regione.campania.it

**OGGETTO:** Consultazione VAS dell'aggiornamento Piano di Tutela e qualità dell'Aria - CUP 8586  
art. 14 D.Lgs 152/06 - PARERE

**IL DIRETTORE**

**VISTO** l'art. 6, comma 3 della legge n. 394/91 ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 11, comma 3, della legge n. 394/91 ss.mm.ii.;

**VISTO** il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.01.2010 e pubblicato su B.U.R.C. n. 9 del 27.01.2010;

**VISTE** le Misure di Conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Regione Campania, approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 e pubblicate su BURC n. 5 del 18.01.2018, recepite ed integrate nella pianificazione dell'Ente con Delibera di Consiglio Direttivo n. 33 del 27.10.2017;

**ATTESO CHE** l'Ente Parco è individuato dall'Autorità Procedente quale soggetto competente in materia ambientale, da consultare per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza per l'aggiornamento Piano di Tutela e qualità dell'Aria - CUP 8586, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI:**

La **Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 ss.mm.ii.** che all'art. 12 comma 1 stabilisce che *“la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano del Parco”*;

la **Direttiva 92/43/CE** “Habitat” che:

- all'art. 3, comma 1, evidenzia che la rete ecologica *“deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”*;
- all'art. 6, comma 2, invita gli Stati Membri ad adottare *“opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la*



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



*perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative”;*

la **Direttiva 2009/147/CE**, sostitutiva della Direttiva 79/409/CE “Uccelli”, che:

- all’art. 3 comma 2 afferma che *“la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) (omissis); b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno ed all’esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) creazione di biotopi;”*
- all’art. 4, comma 4, prevede che *“Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione (omissis), l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative (omissis);”*

Il **D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997** ss.mm.ii. - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche – che all’art. 4 comma 3 precisa che *“qualora le zone speciali di conservazione ricadono all’interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente”;*

Il **D.P.R. n. 120/2003**, che:

- all’art. 6 comma 2, precisa che nelle Zone di Protezione Speciale è necessaria l’adozione di tutte le *“opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative”;*
- all’art. 6 comma 7 afferma che *“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa”;*

Il **D.M. del 17.10.2007**, recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*, che:

- all’art. 3, comma 4, stabilisce che *“per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione rimane affidata all’ente gestore dell’area protetta”;*
- all’art. 4 comma 3, recita *“qualora le zone speciali di conservazione ricadono all’interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente”;*

la **D.G.R.C. n. 684 del 30.12.2019** con la quale questo Ente è stato individuato ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come soggetto affidatario della gestione delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciale ricadenti all’interno del Parco nazionale del Vesuvio, designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;

**l’Intesa**, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **sulle Linee Guida nazionali** per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. Atti n. 195/CSR), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.303 del 28-12-2019;

la **D.G.R.C. n. 207/2020** di abrogazione del Regolamento Regionale n. 1 del 29 gennaio 2010 (disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza);

P.C.



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



**CONSIDERATO CHE:**

all'art. 3 del Protocollo di Intesa siglato tra Regione Campania, Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana) ed Ente Parco Rep. EPNV n. 4 del 10.02.2004, la Regione si è impegnata a riconoscere al Piano del Parco Nazionale del Vesuvio valore di Piano Paesistico; all'art. 4 del Protocollo l'Amministrazione Provinciale e l'Ente Parco si sono impegnati a concertare le proprie azioni ed i propri programmi al fine di garantire attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori;

il **Piano del Parco nazionale del Vesuvio** è stato concepito e redatto con riferimento ad un'area che, nella sua quasi interezza, è costituita da siti della Rete Natura 2000; in particolare nell'area del Parco sono localizzati due Zone Speciali di Conservazione ed una Zona di Protezione Speciale come di seguito meglio specificati:

CODICE SITO	DENOMINAZIONE	ESTENSIONE	REGIONE BIOGEOGRAFICA
ZSC IT8030021	MONTE SOMMA	2200 HA	Mediterranea
ZSC IT8030036	VESUVIO	3600 HA	Mediterranea
ZPS IT8030037	VESUVIO E MONTE SOMMA	6250,605 HA	Mediterranea

**ATTESO CHE**

ai sensi del D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm.ii., nelle more della redazione del Piano di Gestione dei siti Natura 2000 ricompresi all'interno dell'area protetta, lo strumento di pianificazione dell'area protetta, integrato con le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 della Regione Campania), assume valore di Piano di Gestione;

l'Ente Parco esprime il proprio parere sulla base del vigente strumento di pianificazione (Piano del Parco integrato con le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000) per i siti che si estendono nel perimetro dell'area protetta e delle aree contigue: ZSC IT8030021 "Monte Somma", ZSC IT8030036 "Vesuvio", ZPS IT8030037 "Vesuvio e Monte Somma";

**ESAMINATA** la seguente documentazione componente il Piano di Tutela e qualità dell'Aria della Campania:

1. Piano di Tutela della Qualità dell'Aria
2. Rapporto Ambientale integrato con la valutazione di incidenza
3. Sintesi non tecnica

**CONSIDERATO** che il Piano della Qualità dell'Aria persegue finalità coerenti con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che persegue l'obiettivo strategico di *"Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera, Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio, Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci e abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS"*; inoltre soddisfa l'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania (cfr. *Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 26/03/2019*) per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione; in particolare l'Accordo prevede l'impegno della Regione Campania ad adottare una serie di misure nell'ambito del Piano di risanamento della qualità dell'aria che sono divenute parte integrante del Piano e del suo Rapporto Ambientale;



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



in coerenza con i richiamati strumenti, il Piano si prefigge il miglioramento generale, entro il 2030, della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione nei confronti di alcuni inquinanti e delle aree sottoposte a maggiore pressione antropica; gli obiettivi a cui mira il Piano della Qualità dell'Aria sono così sintetizzati:

- *il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria dove per gli ossidi di azoto, le Particelle sospese totali con diametro inferiore a 10 µm, e il benzo(a)pirene;*
- *il contributo al rispetto dei limiti ed al raggiungimento degli obiettivi, con la riduzione delle rispettive concentrazioni, per l'ozono;*
- *la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria relativamente agli altri inquinanti su tutto il territorio regionale;*
- *il contributo alla riduzione delle emissioni degli inquinanti per i quali l'Italia ha impegni di riduzione nell'ambito della Direttiva NEC e comunque per cui siano stati fissati obiettivi nell'ambito del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima di fine 2018;*

il Piano individua tre macroaree - Agglomerato Napoli - Caserta (IT1507), Zona costiera-collinare (IT1508), Zona montuosa (IT1509), e le misure di tutela volte alla riduzione delle emissioni dei principali inquinanti provenienti dai settori che maggiormente contribuiscono ai livelli emissivi regionali, che riguardano **il traffico**, **il settore civile** e **l'agricoltura**;

attraverso appositi modelli è stato preliminarmente verificato l'impatto di tali misure:

- con riferimento al **traffico** le misure sono relative a: *agevolazioni sulla mobilità elettrica, limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, contributi al rinnovo del parco autoveicoli, agevolazioni tariffarie TPL, regolamentazione accesso, circolazione e sosta, regolazione semaforica, realizzazione di aree di interscambio con mezzi di trasporto pubblici o con servizio di car sharing in concessione, car sharing, car pooling, creazione/incremento di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale urbana, attivazione/incremento del bike sharing (con o senza pedalata assistita) in aree urbane e, in particolare, nei centri storici e nelle zone ZTL, potenziamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, mobility manager, implementazione e miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale su ferro, attivando nuovi collegamenti con le periferie dei maggiori centri urbani e con i comuni limitrofi, in modo da favorire ed indurre l'utenza all'uso del mezzo pubblico, elettrificazione delle banchine portuali;*
- con riferimento al **settore civile** le misure sono relative a: *riduzione temperature esercizio del riscaldamento negli edifici pubblici e privati, la riduzione ed il controllo delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze, incentivazione del teleriscaldamento e cogenerazione a biomassa, promozione dell'energia geotermica, introduzione di divieti per i generatori di calore alimentati a biomassa meno efficienti, obbligo di usare pellets certificato nei generatori di calore di potenza termica più bassa, ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse nelle zone presso le quali risulta superato un valore limite e del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene, progettazione di impianti ad energie rinnovabili in aree portuali, divieto, nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali aventi ad oggetto l'efficientamento energetico, di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato un valore limite del materiale particolato PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;*
- con riferimento alla **agricoltura** le misure sono relative a: *limitazioni alla combustione dei residui all'aperto, promozione delle migliori pratiche agricole finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole;*





**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



- sono poi inserite ulteriori misure supplementari e più restrittive per il raggiungimento degli obiettivi del rispetto dei valori limite sulla qualità dell'aria previsti per gli ossidi di azoto ed il particolato;

**RITENUTO NECESSARIO** verificare la coerenza del Piano della Qualità dell'Aria rispetto ai vincoli imposti dalla richiamata normativa vigente, e nello specifico:

1. Piano del Parco Nazionale del Vesuvio;
2. Misure di Conservazione dei siti Natura 2000;

**VISTO CHE:**

1- il **PIANO DEL PARCO**, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. 394/91 ss.mm.ii., individua obiettivi strategici prioritari tra cui:

- *la conservazione ed arricchimento del patrimonio naturale, con la preservazione della biodiversità e delle reti ecologiche di connessione col contesto ambientale, la riduzione dei fenomeni di frammentazione ambientale e la bonifica delle aree degradate suscettibili di recupero naturalistico;*
- *la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesistico, col recupero dei sistemi storici insediativi e infrastrutturali, il contenimento dei processi d'urbanizzazione, la mitigazione dei fenomeni di degrado ambientale e di devastazione paesistica;*

gli stessi sono perseguiti attraverso:

- *La salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, la valorizzazione delle risorse forestali ed agrarie ed il mantenimento di connessioni ecologiche attraverso l'attuazione di programmi e sistemi di prevenzione attiva dagli incendi e di risanamento delle aree già degradate da incendi;*
- *la definizione ed attuazione di programmi di manutenzione/adequamento delle sistemazioni idraulico-forestali;*
- *la promozione di forme di gestione delle pinete antropiche e dei querceti mediterranei, mirate ad assecondare il processo naturale di sostituzione in atto da parte della vegetazione autoctona, delle aree di macchie incolte per la difesa del suolo.*
- *la prevenzione del rischio incendi con la predisposizione di interventi di rimozione o riduzione di materiali combustibili (strati arbustivi, ecc.), soprattutto in corrispondenza di punti od aree sensibili come la viabilità.*

ai sensi dell'art. 12 della L. 394/91 comma 7 *“Il Piano (del Parco) ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”;*

il Piano del Parco esprime le sue determinazioni normative mediante:

1. *prescrizioni immediatamente precettive al fine della disciplina normativa, sostitutive di ogni altra disposizione recata dai piani paesistici, urbanistici e territoriali e altri strumenti di pianificazione, ai sensi dell'art. 12 della L. 394/1991;*
2. *indirizzi da specificare ed attuare, per le finalità istituzionali e gli obiettivi strategici, con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione e le misure di disciplina di competenza sia dell'Ente parco che degli altri soggetti interessati;*
3. *misure di disciplina, soggette ad intesa con la Provincia e la Regione ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 394/1991, per le aree contigue.*

Nelle **aree contigue al Parco Nazionale del Vesuvio**, individuate con DGRC n. 5304/1999, la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici deve risultare **coerente con gli indirizzi del Piano del Parco**, ed in particolare (art. 9, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio):

1. *assicurare la funzionalità ecosistemica delle risorse dell'area protetta, la conservazione delle*



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



*componenti strutturali e lo sviluppo delle **relazioni intersistemiche paesistiche, ecologiche e funzionali disciplinando al contempo le attività suscettibili di interferire con esse;***

2. *salvaguardare e valorizzare le specifiche qualità del paesaggio vesuviano e sommano con particolare riferimento [...] ai paesaggi agrari dei due versanti attraverso: la tutela delle caratteristiche di continuità dello spazio rurale, evitandone l'ulteriore frammentazione ad opera dell'espansione urbana o infrastrutturale; la tutela dei suoli agricoli, da considerare risorsa strategica per il mantenimento dei processi idrologici, bio-geochimici, ecologici ed autodepurativi; il mantenimento e la promozione attiva delle aziende agricole locali con l'incentivazione delle colture tradizionali e di qualità e la valorizzazione dei servizi agroambientali, culturali e ricreativi che gli agricoltori rendono a beneficio dell'intera collettività;*
3. *(omissis);*
4. *disciplinare le attività estrattive e le conseguenti azioni di recupero ambientale, nonché l'utilizzazione di tutte le risorse non rinnovabili per la tutela dell'ambiente al fine di garantire ed assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta;*

ai sensi **dell'art. 17, comma 2 delle NTA del Piano del Parco**, Il PP promuove *"interventi orientati al mantenimento, al recupero e al potenziamento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le sistemazioni paesistiche e ambientali connesse alle infrastrutture e ai tessuti urbani caratterizzati da elevati gradi di permeabilità che svolgono il ruolo di corridoi ecologici, che [...] sono finalizzati anche*

- al miglioramento della qualità dell'aria e delle condizioni microclimatiche;*
- alla mitigazione degli impatti fisici di infrastrutture lineari (emissioni acustiche, gassose, di particolato);*
- alla mitigazione degli impatti visivi di infrastrutture lineari;*
- all'incremento della permeabilità del suolo urbano;*
- alla definizione di percorsi pedonali e ciclabili;*

ai sensi **dell'art. 17, comma 6 delle NTA del Piano del Parco** *"Il PP favorisce la formazione di un sistema di relazioni funzionali e infrastrutturali fondato principalmente sull'interscambio e l'intermodalità delle reti su ferro e su gomma finalizzate a:*

- aumentare le connessioni tra le reti di trasporto pubbliche e private e garantire un'accessibilità crescente Parco attraverso sistemi di trasporto ecosostenibili;*
- determinare un elevato grado di accessibilità lungo le direttrici anulari esterne al Parco ad un sistema di nuove centralità a servizio del Parco consolidando quelle esistenti;*
- creare le condizioni per un'accessibilità diffusa alle risorse e alle centralità minori interne al Parco riducendo la pressione della carrabilità e incrementando la pedonalità e ciclabilità";*

ai sensi **dell'art. 30, comma 1 delle NTA del Piano del Parco** *"Il Piano indirizza e, per quanto di competenza, disciplina gli interventi sul sistema dell'accessibilità interessanti l'area del Parco e quella contigua al fine di:*

*[...]*

- b) *incrementare il ruolo e il peso del trasporto collettivo orientando le priorità di investimento, con particolare attenzione all'adeguamento, al potenziamento e alla connessione delle reti su ferro e del trasporto marittimo promovendo, al contempo, l'integrazione dei servizi collettivi per la mobilità sia dei residenti che dei turisti con riferimento specifico alle linee ferroviarie e ai trasporti marittimi;*

*[...]*

- e) *migliorare la qualità estetica e ridurre gli impatti delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti sul paesaggio e sull'ambiente, anche con riferimento alle barriere e alle discontinuità ecologiche utilizzandole, ove possibile, come elemento per la costruzione della rete ecologica;*

ai sensi **dell'art. 32, comma 3 delle NTA del Piano del Parco** *"Nella progettazione e nella P.C.*



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



*realizzazione dei nuovi interventi su infrastrutture esistenti e/o di progetto, dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:*

*[...]*

- c) mitigare l'inquinamento acustico, atmosferico e percettivo, creare connessioni ecologiche lineari e introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare, coerentemente con la rete ecologica individuata nella tav. P2.2b;*
- d) assicurare, la compatibilità degli interventi di modificazione, di potenziamento o nuova costruzione, con le esigenze di tutela delle aree di pregio storico-culturale;*

ai sensi **dell'art. 34, comma 4 delle NTA del Piano del Parco** *"Per la riduzione degli effetti dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico e percettivo, l'Ente Parco prevede, sia nel Parco che nell'area contigua, in accordo con i Comuni e gli altri enti interessati, il monitoraggio delle caratteristiche delle strade inserite nel Parco e i relativi interventi di riadeguamento ecologico e paesistico delle infrastrutture";*

ai sensi **dell'art. 36, comma 4 lettera b delle NTA del Piano del Parco, nel territorio del parco è fatto divieto di:** [...] *modificare i parametri fisico-chimici delle acque, aprire discariche pubbliche o private, anche se provvisorie, realizzare impianti di smaltimento, trattamento e stoccaggio anche temporaneo di rifiuti solidi; realizzare depositi, anche a cielo aperto, di qualunque materiale o sostanza inquinante o pericolosa (ivi incluse autovetture, rottami, materiali edili e similari), realizzare impianti di depurazione di acque reflue di qualunque provenienza, ad esclusione dei collettori di convogliamento e di scarico dei reflui stessi;*

ai sensi **dell'art. 40, commi 1,2,3, delle NTA del Piano del Parco:**

- 1. Le attività e gli impianti produttivi inquinanti o pericolosi compresi quelli per la realizzazione di fuochi d'artificio sono incompatibili con le finalità del Parco e pertanto vietate nel suo perimetro.*
- 2. Sono vietate le utilizzazioni delle aree scoperte che possono produrre fenomeni di assorbimento profondo nei suoli di sostanze inquinanti le falde acquifere, e la cui eliminazione richiederebbe l'adozione di soluzioni tecniche e materiali di tipo impermeabilizzante tali da ridurre le superfici scoperte permeabili e alterare il reticolo idrografico.*
- 3. Le attività e gli impianti suddetti devono essere chiusi o delocalizzati all'esterno del Parco.*

ai sensi **dell'art. 41 delle NTA del Piano del Parco** *"L'Ente Parco promuove l'uso di fonti energetiche rinnovabili negli interventi di riqualificazione delle aree antropizzate da parte dei soggetti pubblici e privati. [...] Le tecnologie per la produzione di fonti rinnovabili di energia considerate prioritarie sono:*

- a) l'utilizzo termico dell'energia solare;*
- b) l'utilizzo fotovoltaico dell'energia solare;*
- c) la produzione di energia da biomasse, (proveniente da residui forestali, scarti dell'industria di trasformazione del legno, scarti delle aziende zootecniche)", da localizzare esclusivamente nei siti estrattivi dismessi in fase di riqualificazione;*

2 - le **MISURE DI CONSERVAZIONE**, predisposte dalla Regione Campania per le ZSC ricadenti all'interno del territorio regionale ivi comprese quelle ricadenti nel Parco Nazionale del Vesuvio, integrate nella pianificazione dell'Ente, sono redatte in base ad obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti in ciascun sito; è obiettivo primario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;

Obiettivi specifici di conservazione della ZSC IT 8030021 – Monte Somma - sono:

- *migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie;*
- *rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito;*





**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



- *sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di conservazione delle specie e degli habitat;*
- *migliorare lo stato di conservazione dell'habitat 9260 (castagneti)*

Obiettivi specifici di conservazione della ZSC IT 8030036 – Vesuvio - sono:

- *migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie;*
- *rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito;*
- *sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di conservazione delle specie e degli habitat*
- *prevenire il danneggiamento dell'habitat 8310 e 8320*
- *migliorare lo stato di conservazione dell'habitat 9540*

**CONSIDERATO CHE** nel Rapporto Ambientale del Piano in esame sono indicate azioni di mitigazione al fine di mitigare possibili effetti potenzialmente negativi sulle componenti ambientali (flora, fauna, paesaggio, biodiversità), con individuazione di aree buffer per gli impianti ubicati in prossimità di zone protette, siti Natura 2000, zone umide e aree di pregio paesaggistico di ampiezza adeguata rispetto alla tipologia di sito, preservazione dei corridoi ecologici; in particolare:

*per il fotovoltaico a terra:*

- usare preferenzialmente per questi impianti aree già antropizzate e degradate, in modo da non aumentare il consumo di suolo e di conseguenza gli impatti sulla biodiversità e gli habitat;
- sono da escludere le aree agricole abbandonate ma riutilizzabili per altri scopi, sia perché potrebbe essere già in atto un processo di rinaturalizzazione e quindi ripristino di habitat e/o potrebbero assicurare la connettività ecologica, sia perché l'utilizzo di queste aree potrebbe favorire ancora di più il fenomeno dell'abbandono delle terre agricole;
- individuare delle aree buffer per gli impianti ubicati in prossimità di zone protette, siti Natura 2000, zone umide e aree di pregio paesaggistico di ampiezza adeguata rispetto alla tipologia di sito;
- preservare i corridoi ecologici
- utilizzare, compatibilmente con i costi, pannelli ad alta efficienza per evitare il fenomeno abbagliamento nei confronti dell'avifauna;
- evitare di installare gli impianti durante il periodo di riproduzione delle principali specie di fauna e di nidificazione per l'avifauna eventualmente presenti nel sito;
- ripristinare lo stato dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto o destinazione del suolo alla rinaturalizzazione con specie vegetali autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area;
- per la manutenzione e la pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non impiegare prodotti velenosi, urticanti e inquinanti, allo scopo di tutelare flora e fauna eventualmente presenti nel sito;

*per l'eolico on-shore nella sua interferenza con avifauna e chiropterofauna:*

- compatibilmente con la disponibilità della risorsa, evitare o, almeno limitare la localizzazione di generatori in corrispondenza di valichi e di aree con notevole estensione di rocce affioranti, per la possibile maggior frequentazione da parte della chiropterofauna e dell'avifauna;
- individuare la disposizione ottimale, in termini di numero, spaziatura e ubicazione, dei generatori: nei siti interessati da consistenti flussi di avifauna in migrazione o in alimentazione/spostamento, modificare la disposizione dei generatori lasciando dei corridoi in cui questi siano disposti tra loro a distanze superiori a 300 m (diminuzione/abbattimento dell'effetto barriera), in particolare laddove la disposizione degli aerogeneratori risulti perpendicolare a quello delle rotte principali dell'avifauna, con soluzioni efficaci anche sotto il profilo dei costi;
- eliminazione di superfici varie che l'avifauna potrebbe utilizzare come posatoio;



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



- impiegare vernici nello spettro UV, campo visibile agli uccelli, per rendere più visibili le pale rotanti e vernici non riflettenti per attenuare l'impatto visivo;
- applicare bande trasversali colorate (rosso e nero) su almeno una pala per consentire l'avvistamento delle pale da maggior distanza da parte dei rapaci;
- diffondere suoni a frequenze udibili dall'avifauna;
- utilizzare segnalatori notturni;
- eventuale fermo tecnico dell'impianto qualora, a seguito di un'appropriata attività di monitoraggio, si manifestino periodi caratterizzati da alta probabilità di collisioni, con particolare riferimento all'avifauna migratrice;
- riduzione massima o arresto, nella fase di costruzione, degli interventi nel periodo riproduttivo delle specie animali;
- applicare dispositivi che aumentino la frequenza del rumore prodotto dalle pale in movimento nell'intervallo di maggiore percezione uditiva dell'avifauna (2-4 kHz);
- modifica degli habitat presenti nell'area di progetto, per scoraggiare la presenza delle specie potenzialmente a rischio (ad esempio: se l'intento è quello di preservare specie di rapaci che cacciano in ambienti aperti, può essere opportuno provvedere alla piantumazione di arbusti nelle immediate vicinanze delle turbine al fine di limitare la densità di possibili prede e soprattutto la loro visibilità e di conseguenza diminuire l'interesse di rapaci per l'area di progetto); questi interventi sugli habitat vanno attentamente valutati perché possono essere in conflitto con la tutela degli habitat stessi e con la tutela del paesaggio;

*per l'eolico on-shore nella sua interferenza con gli habitat:*

- effettuare un recupero ambientale di tutte le aree interessate dalle opere non più necessarie alla fase di esercizio;
- negli interventi di recupero vegetazionale in ambiti non urbanizzati devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali;
- riservare particolare attenzione, in fase di cantiere e post cantiere, al ripristino, anche sfruttando tecniche di ingegneria naturalistica, delle condizioni iniziali degli habitat individuali più sensibili (lande, garighe, praterie, ecc.) al fine di evitare l'ingresso o l'eccessiva diffusione di specie competitive ed invasive;
- [...]

*per l'utilizzo di biomassa nell'interferenza con la fauna:*

- corretta programmazione delle utilizzazioni forestali di approvvigionamento al fine di ridurre gli effetti negativi sulla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione;
- limitazioni alle attività di approvvigionamento in aree di riproduzione di specie importanti e/o di interesse conservazionistico;

*per l'utilizzo di biomassa nell'interferenza con gli habitat:*

- privilegiare la filiera corta per l'approvvigionamento della biomassa solida, al fine di ridurre gli impatti in fase di esercizio dovuti al trasporto;
- nel caso di biomasse liquide devono essere garantiti i criteri di sostenibilità fissati dall'art. 17 della Direttiva 2009/28/CE, ossia i bioliquidi presi in considerazione non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (foreste primarie e altri terreni boschivi, aree designate a vario titolo per scopi di protezione della natura, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità), non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio (zone umide, zone boschive continue, terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri).



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



*per l'utilizzo di biomassa nell'interferenza con gli habitat degli agroecosistemi*

- in aree di tutela paesaggistica, gli assetti colturali devono essere compatibili con gli obiettivi di tutela;
- in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, devono essere escluse le colture incompatibili con gli obiettivi dei piani di azione previsti dalla direttiva 91/676/CEE;
- in aree di sovrasfruttamento dei corpi idrici devono essere contenute le colture irrigue;
- rispetto delle buone condizioni agronomiche ed ambientali per le attività agricole comprese nella filiera energetica;
- privilegiare la filiera corta per l'approvvigionamento della biomassa, al fine di ridurre gli impatti in fase di esercizio dovuti al trasporto;
- ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto o destinazione del suolo alla rinaturalizzazione con specie vegetali autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area.

**CONSIDERATO** che, in coerenza con le nuove procedure dettate dalle Linee Guida nazionali per l'espletamento della Valutazione di Incidenza individuato a livello europeo, nel primo dei tre livelli di valutazione progressiva, denominati rispettivamente: Screening, Valutazione appropriata, e deroga ai sensi dell'art 6.4, è prevista la possibilità di inserire "pre-valutazioni" a livello regionale e di individuare delle "Condizioni d'obbligo", al fine di garantire che piani/progetti/interventi /attività non comportino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000;

dall'esame del capitolo dedicato alla Valutazione Di Incidenza allegata al Rapporto Ambientale emerge che, fermi restando gli obblighi e i divieti stabiliti dalle "Misure di Conservazione per la tutela della rete natura 2000 della Campania", risulta che *l'applicazione del Piano per la Qualità dell'aria non produce effetti negativi sui siti della Rete Natura 2000 ma che anzi migliora la qualità dell'aria anche su tali siti con evidenti effetti positivi sull'ambiente naturale;*

**VISTO** che Il Piano della Qualità dell'Aria, come strutturato, in linea generale è coerente con il Piano del Parco nazionale del Vesuvio, tuttavia, al fine di evitare potenziali conflitti con la pianificazione vigente nell'area del Parco nazionale del Vesuvio e nei Siti Natura 2000 in esso compresi, occorrerà verificare, preliminarmente alle scelte localizzative delle infrastrutture previste (a titolo non esaustivo, *realizzazione di aree di interscambio con mezzi di trasporto pubblici, creazione/incremento di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale urbana, potenziamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, implementazione e miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale su ferro, impianti per energie alternative*) le previsioni del Piano del Parco e la possibilità di inserimento di tali infrastrutture laddove questi dovessero interessare aree ricadenti all'interno del Parco o dei Siti della Rete Natura 2000 in esso completamente o parzialmente ricadenti;

**Tutto ciò premesso**

ai sensi della Legge Quadro 6 dicembre 1991, n. 394 ss.mm.ii., del vigente Piano del Parco e delle relative Norme Tecniche di Attuazione;

in forza del Protocollo d'Intesa siglato tra Regione Campania, Provincia di Napoli ed Ente Parco Rep. n. 4 del 10.02.2004;

ai sensi del D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 art. 6 comma 7 e delle nuove Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.303 del 28-12-2019);

ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 152/2006



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**  
**(con valore anche di "sentito" ai fini della Valutazione di Incidenza)**

Dall'analisi delle misure di Piano, e dalle azioni di mitigazione previste per la realizzazione dei principali interventi, non appaiono attività che possano comportare una modifica fisica del territorio, con conseguente consumo di suolo; le stesse attività, se eseguite con le mitigazioni previste, non interferiscono con gli habitat naturali e/o le specie vegetali ed animali, non comportano un aumento nel consumo di risorse naturali, non producono inquinamento ambientale, in quanto mirano alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, e non producono un aumento di inquinamento degli altri comparti ambientali; pertanto, per gli aspetti naturalistico-ambientali, non si rilevano motivi ostativi all'attuazione del Piano della Qualità dell'Aria - CUP 8586, le cui finalità e macro-obiettivi sono in linea di massima coerenti con la pianificazione vigente all'interno dell'area protetta; **si formulano le seguenti osservazioni sulle misure previste per implementazione del Piano**, che nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio assumono carattere vincolante:

1. con riferimento ad eventuali infrastrutture funzionali alla produzione di energie alternative (es. impianti per l'utilizzo di biomassa, impianti eolici), con una corrispondente riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali, al fine della incentivazione dei singoli impianti, dovrà esserne esclusa l'installazione all'interno dell'area protetta, a meno di preesistenti previsioni delle stesse contenute nel Piano del Parco, e nei siti Natura 2000 se non altrimenti normato dal redigendo Piano di Gestione dei siti stessi;
2. sarà necessario, per ciascun nuovo intervento, verificarne la compatibilità con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio e con le Misure di Conservazione di ciascun Sito Natura 2000 interessato;
3. in fase di pianificazione strategica per singola macroarea, nel territorio del Parco e delle sue aree contigue si dovrà tener conto dei progetti strategici allegati al Piano del Parco Nazionale del Vesuvio;
4. andranno privilegiate sempre scelte che non prevedano consumo di suolo;
5. nei nuovi interventi, quando consentiti dalle NTA del Piano del Parco e dalle Misure di Conservazione, e nella rifunionalizzazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche e private, andranno garantiti i seguenti obiettivi, coerentemente con i principi di sostenibilità ambientale:
  - ridurre l'inquinamento luminoso, atmosferico e acustico;
  - incentivare interventi per la riqualificazione delle cortine urbane e degli spazi aperti pubblici e privati a servizio dell'infrastruttura;
  - eliminare i detrattori ambientali delle linee sospese, dei pali e dei tralicci delle linee elettriche e telefoniche obsolete, da sistemare nel sottosuolo con appositi cunicoli unificati;
  - predisporre fasce perimetrali di verde, a diverso grado di profondità, compatibili e integrati con i contesti vegetazionali attraversati, evitando di norma soluzioni di demarcazione a filari;

in ogni caso nel territorio del parco non potranno essere previste nuovi aumenti di volumetrie o realizzazione di nuovi edifici a servizio di tali impianti;

6. per gli interventi che prevedono l'uso del fotovoltaico, andranno utilizzati pannelli non riflettenti al fine di evitare fenomeni di abbagliamento e disturbo della fauna selvatica residente e migratrice; non sarà consentito l'uso del fotovoltaico al suolo; l'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici nel territorio del parco potrà essere consentita esclusivamente sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici. Fanno





**ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO**  
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995  
**RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA UNESCO**

Via Palazzo del Principe, Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (NA)  
Tel. +39 (081) 8653911; e-mail: protocollo@epnv.it; pec: epnv@pec.it  
www.parconazionaledelvesuvio.it



eccezione gli impianti puntuali e isolati, a servizio di dispositivi di illuminazione, tabelle, servizi per la fruizione e la sicurezza. Andranno differenziate le azioni per l'energizzazione solare di edifici storici e di edifici di moderna realizzazione; nei centri, nuclei, edifici e manufatti isolati di interesse storico architettonico l'installazione dei pannelli:

- *è vietata negli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico e assoggettati a vincolo di tutela con apposito provvedimento amministrativo ai sensi del D.lgs 42/2004;*
- *non deve superare il 30% della superficie delle coperture;*

7. l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, seppure ad alta efficienza in territori con bassa ventosità, non è consentita nelle zone A e B di cui agli artt. 12 e 13 delle NTA e come individuate nella tavola P2.2d di zonizzazione del Parco nazionale del Vesuvio; eventuali installazioni in altre zone potranno essere in ogni caso finalizzate esclusivamente alla produzione di energia per le attività interne al Parco, e valutate in rapporto agli impatti ambientali che la disposizione dei tralicci produce sulle visuali panoramiche ed al disturbo alle comunità faunistiche presenti o in migrazione;
8. l'uso energetico delle biomasse dovrà prevedere soluzioni innovative che scongiurino il rischio di aumento del particolato, e forme di monitoraggio costante; inoltre andrà privilegiato il solo uso di materiale di scarto evitando di impattare sul naturale ciclo di decomposizione delle biomasse in ambienti naturali, che contribuisce a mantenere inalterato il funzionamento e l'equilibrio degli ecosistemi e degli habitat; nel territorio del parco impianti da biomasse potranno essere previsti nelle zone D4 e nelle aree contigue del Parco utilizzando esclusivamente residui agricoli e forestali prodotti all'interno dei comuni del Parco; tali impianti devono essere finalizzati esclusivamente alla copertura delle esigenze energetiche pubbliche dell'Ente parco e dei comuni del Parco;
9. le eventuali realizzazioni di fasce tampone (siepi, filari o boschetti), per mitigare fonti di inquinamento diffuso nelle aree agricole e boscate ricadenti all'interno del Parco nazionale del Vesuvio o nelle sue aree contigue, dovranno essere coerenti con le associazioni vegetali presenti e prevedere esclusivamente specie tipiche dell'area vesuviana; le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Ente Parco;
10. per tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio è obbligatoria la redazione di specifici PR.I.V.I.U. (*Progetti e programmi integrati di valorizzazione e d'intervento unitario*), come definiti nelle NTA del Piano del Parco;

Il Direttore  
dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio

Stefano Donati